



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALI E SCOPI

Art.1

Il presente statuto modifica e sostituisce, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore", il precedente statuto dell'associazione "Gruppo Folk Città di Tropea" (registrato il 24/05/2002 presso l'Agenzia delle Entrate di Vibò Valentia, sezione staccata di Tropea al n°1058 serie 3°) che assume la nuova denominazione di "Gruppo Folk Città di Tropea – ETS" d'ora in seguito chiamata Associazione.

Art.2

L'associazione ha sede in Tropea, presso il domicilio del Presidente "Pro Tempore".

Art.3

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, artistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Art.4

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- Praticare, studiare, ricercare, promuovere, tutelare e valorizzare i beni culturali, materiali e immateriali, legati al patrimonio demo-etno-antropologico, insieme al loro contesto storico-etnico-culturale, con spirito di amicizia, collaborazione, in seno ed al di fuori dell'associazione, utilizzando ogni mezzo idoneo al raggiungimento degli obiettivi programmati.
- Integrare le varie azioni di ricerca del patrimonio demo-etno-antropologico, attraverso azioni mirate di volontariato, a sostegno delle persone più fragili, delle persone sole, delle persone anziane e a favore dei bambini.
- Compiere azioni a tutela del patrimonio naturalistico, in quanto patrimonio identitario e storico – culturale della comunità.
- Sensibilizzare le giovani generazioni alla salvaguardia del patrimonio etnografico e naturalistico calabrese ed in particolare del comprensorio tropeano.

Art.5

L'associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 4 svolge le seguenti attività:

- Realizzazione di trasposizione sceniche delle tradizioni popolari calabresi e in particolare della Città di Tropea e del suo hinterland;
- Realizzazione di scambi culturali con altre associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi obiettivi;
- Organizzazione di rassegne e festival nazionali ed internazionali del Folklore;
- Organizzazione di mostre, convegni, conferenze afferenti il patrimonio demo-etno-antropologico;
- Programmazione di interventi di animazione negli istituti di accoglienza per anziani, negli ospedali, case di cura, centri pediatrici e strutture che ospitano ragazzi con disabilità, nelle scuole e negli asili.
- Progettazione e realizzare di visite guidate nei principali siti naturalistici e storico – artistici di Tropea e del suo hinterland con interventi di salvaguardia e del suddetto patrimonio.



- Realizzazione di opere editoriali, comprensive di opere di antropologia visuale, legate al settore demo-etno-antropologico e al patrimonio naturalistico e storico-artistico di Tropea e del suo hinterland.
- Organizzazione di raccolte fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione/erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
- Adesione dell'associazione a federazioni ed organismi nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità dell'associazione.

Art.6

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art.7

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art.8

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.9

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

GLI ASSOCIATI

Art.10

Sono Soci ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi, e che presentano richiesta scritta al Consiglio Direttivo che delibera sulle domande di ammissione.

I soci ammessi devono versare ogni anno la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo e sono obbligati a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire ogni anno se prevedere il pagamento della quota associativa nonché l'ammontare della stessa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art.11

I Soci ordinari che hanno acquisito particolari benemeritenze possono essere nominati dal Direttivo "Soci Benemeriti".

Le persone esterne all'associazione, che hanno acquisito particolari benemeritenze per il sostegno all'attività istituzionale dell'associazione, possono essere nominate dal Direttivo "Soci Onorari".

I Soci onorari non hanno diritto di voto.



Sono ammessi all'associazione i cosiddetti "Frequentatori Esterni" che, pur non prendendo parte diretta all'attività dell'associazione, la sostengono dall'esterno, usufruendo dei servizi della stessa associazione ma non hanno diritto di voto.

Il Direttivo determinerà la durata dei soci Benemeriti e Onorari, nonché dei Frequentatori Esterni.

Art.12

Ogni associato ordinario, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha il diritto, come membro dell'assemblea, ad esaminare ed approvare i bilanci, ha diritto ad accedere ai libri sociali e finanziari, previa richiesta scritta al Segretario e al Presidente, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: telematica o cartacea.

Art.13

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per:

1. Morosità.
2. Mancato rispetto delle norme statutarie.
3. Comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
4. Per l'inosservanza delle regole comportamentali
5. In caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione tali da arrecare danni morali e/o materiali, o per altri gravi e comprovanti motivi.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ORGANISMI SOCIALI

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art.15

L'Assemblea è l'organismo sovrano del "Gruppo Folk Città di Tropea - ETS" e può svolgersi in riunione ordinaria o straordinaria.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA



Art.16

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, per l'esame di particolari iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e per l'approvazione del programma generale annuale dell'associazione.

L'Assemblea può essere convocata quando viene fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida almeno con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un periodo di almeno 1 (una) ora.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci ordinari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica, al riguardo, l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

Art.17

L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente Pro-tempore, e verbalizzata dal segretario dell'associazione, ha diritto ad assumere le seguenti determinazioni:

- 1) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- 2) Nomina e revoca, quando previsto, l'organo incaricato della revisione legale dei conti.
- 3) Approva il bilancio consuntivo e preventivo e, qualora ci fossero le condizioni previste dall'art14 del D.Lgs 117/2017, il bilancio sociale.
- 4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- 5) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

Art.18

L'assemblea ordinaria, qualora ci fosse necessità, potrà essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- 1) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- 2) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 3) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.19

L'assemblea straordinaria viene convocata per richiesta del:

- 1) Presidente.
- 2) 50% del-Consiglio Direttivo.
- 3) 50% dei Soci.

Art.20

L'assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente Pro tempore, e verbalizzata dal segretario dell'associazione, ha diritto ad assumere le seguenti determinazioni:

- 1) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- 2) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 3) Delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21

L'assemblea straordinaria, qualora ci fosse necessità, potrà essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- 1) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- 2) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- 3) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. Ogni socio ha diritto ad essere eletto nel consiglio direttivo dell'associazione. Esso è composto da 6 componenti e i consiglieri sono rieleggibili.

Art.23

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vicepresidente
- 3) Il Segretario
- 4) Il Tesoriere



- 5) Il Direttore Artistico
- 6) Il Coreografo

Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominate le figure dell'archivista e del magazziniere, che possono essere anche accorpate in un'unica persona scelta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi e/o quando lo ritiene il Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

È convocato mediante lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di tesseramento all'interno del Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti, solo se impossibilitati da comprovati motivi di salute e sempre previa autorizzazione del Presidente, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate ed i verbali saranno a disposizione dei Soci.

Art.24

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- Regolare lo svolgimento dell'adunanza,
- Costatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.25

Il Consiglio direttivo ha diritto di assumere le seguenti determinazioni:

- 1) Stabilisce ed organizza il programma delle attività;
- 2) Determina le quote associative e provvede al reperimento dei fondi necessari alla gestione;
- 3) Delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto.
- 4) Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
- 5) Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.



- 6) Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.
- 7) Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

IL PRESIDENTE

Art.26

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente assume le seguenti determinazioni:

- 1) Convoca e presiede l'assemblea ordinaria, straordinaria e il consiglio direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno;
- 2) Vigila sull'esecuzione dei provvedimenti adottati;
- 3) Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento sulla gestione e amministrazione dell'associazione;
- 4) Adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all'associazione con l'obbligo di sottoporli all'esame del consiglio direttivo che li valuta e ratifica nella prima riunione utile.

IL VICEPRESIDENTE

Art.27

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza in tutte le attività di cui all'Art. 25.

Il Vicepresidente è eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL SEGRETARIO

Art.28

Il Segretario dell'associazione cura la corrispondenza e l'informazione, prepara e distribuisce le pubblicazioni disposte dall'assemblea e dal consiglio direttivo; segue l'esecuzione dei programmi di attività e organizza le riunioni disposte dal Presidente.

Il Segretario assume inoltre le mansioni di verbalizzante delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, redige i verbali e ne cura la trascrizione negli appositi registri.

Il Segretario è eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL TESORIERE

Art.29

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili. Predispone i dati necessari per la redazione sia dei consuntivi che dei preventivi annuali, da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli organi competenti. Svolge le sue competenze di



concerto con il Presidente ed il Direttivo. Il Tesoriere è tenuto a dare tutte le informazioni che necessitano agli organi ed ai soci dell'associazione aventi diritto.

Il Tesoriere è eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

IL DIRETTORE ARTISTICO

Art.30

Il direttore artistico dirige l'associazione sotto l'aspetto artistico e tecnico (musicale, canoro e coreutico) ai fini della migliore rappresentazione delle azioni che l'associazione è chiamata a svolgere.

Il direttore Artistico è eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

IL COREOGRAFO

Art.31

Il coreografo dirige l'associazione sotto l'aspetto coreografico (scenografia e costumi) ai fini della migliore rappresentazione delle azioni che l'associazione è chiamata a sostenere.

Il coreografo eletto all'interno del consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.32

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- 1) Le quote associative.
- 2) Contributi pubblici e privati.
- 3) Donazioni e lasciti testamentari.
- 4) Rendite patrimoniali, proventi e entrate relative alle attività di interesse generale.
- 5) Alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'Art. 4 dello Statuto.

I versamenti fatti all'associazione sono a fondo perduto, non sono trasmissibili né rimborsabili.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad un'altra associazione no-profit che persegue finalità affini.

Art.33

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal



rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 Maggio per la definitiva approvazione.

Laddove ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 Maggio per la definitiva approvazione

L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art.34

La funzione di controllo e revisione è svolta dal Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre persone (Presidente, Vicepresidente e membro effettivo) elette dall'assemblea dell'Associazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di cui all'art.4 dello statuto e attesta che i bilanci siano stati redatti in conformità alle linee guida del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 35

L'assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

NORMA DI RINVIO

Art.36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Tropea li 18/02/2021



Addolorato Andrea	<u>Andrea Addolorato</u>	Addolorato Maria	<u>Maria Addolorato</u>
Lorenzo Concetta	<u>Concetta Lorenzo</u>	Crisafio Maria Carmela	<u>Maria Carmela Crisafio</u>
Mantoan Maria Elsa	<u>Maria Elsa Mantoan</u>	Collia Benedetta	<u>Benedetta Collia</u>
Addolorato Francesca	<u>Francesca Addolorato</u>	Lorenzo Anna	<u>Anna Lorenzo</u>
Addolorato Federica	<u>Federica Addolorato</u>	Piccolo Paolo	<u>Paolo Piccolo</u>
Lorenzo Domenico	<u>Domenico Lorenzo</u>	Romano Alberto	<u>Alberto Romano</u>
Lorenzo Francesco	<u>Francesco Lorenzo</u>	Licandro Eugenio	<u>Eugenio Licandro</u>
D'Aloi Angela	<u>Angela D'Aloi</u>		
Crisafio Maria Carmela in qualità di genitore del Socio D'Aloi Antonella		<u>Antonella D'Aloi</u>	
Russo Francesca in qualità di genitore del Socio Russo Giuseppe		<u>Giuseppe Russo</u>	

Registrato a Vibo Valentia il 24 FEB. 2021
al N. 205 Serie 3 Versati con mod. Euro
di pagamento F23/F24 Euro Euro
Esula



L'ADDETTO*
Torindo Nesci
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano